



## Ottobre 2018

Ben tornati alla propria sedia di lavoro, sperando di aver goduto un riposo della mente e del corpo, ritrovando una miriade di problemi che sono stati generati dall'insediamento del nuovo Governo.

**Pensioni 1):** molti pensionati attendevano la c.d. quattordicesima, non erogata. Coloro che non l'hanno ricevuta pur avendone il diritto, devono rivolgersi a un patronato per presentare idonea domanda di "ricostituzione reddituale". Lo scorso mese di luglio l'Inps ha pagato la quattordicesima ai pensionati italiani. L'istituto di patronato e di assistenza sociale, presente su tutto il territorio nazionale, fornisce la propria assistenza gratuita nello svolgimento delle pratiche relative a tutte le tipologie di prestazioni erogate dall'Inps. Requisiti – prima però di presentare la suddetta domanda è opportuno verificare i requisiti necessari per averne diritto. I principali sono: Età anagrafica di 64 anni; requisito reddituale personale sotto il limite di legge, non viene considerato il reddito del coniuge; avere una pensione che rientra tra quelle previste dalla legge per ottenere la somma aggiuntiva. Errore raccolta dei dati – “Da quanto riferito dall'Inps il problema sarebbe attribuibile a un disguido nella raccolta dei dati relativi ai redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione 'reddituale' dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero per presentare all'Inps di competenza un'apposita domanda di ricostituzione della pensione”. Domanda di ricostituzione – Solo attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione - avverte il patronato – il pensionato potrà, infatti, ottenere un diritto che gli sarebbe, invece, spettato automaticamente, ovvero sia la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva. Ne consegue che l'Inps dovrà erogare al pensionato la quattordicesima per l'anno di presentazione della domanda oltre agli arretrati per gli anni pregressi a partire dall'anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni)”. L'Inps, invece, “ liquida esclusivamente – l'ultima spettanza o in alcuni casi benefici mensili, vi provvede riconoscendo gli arretrati a far data dalla domanda, omettendo di saldare il dovuto nel rispetto della prescrizione quinquennale”. Ciò significa che, nonostante il pensionato abbia diritto a recuperare quanto gli appartiene – entro 5 anni dall'istanza, l'Inps non vi provvede automaticamente neppure quando l'interessato ne sollecita la corresponsione. Ma c'è di più: infatti, sulla lettera recante la comunicazione di accoglimento della pratica, che l'istituto previdenziale trasmette al beneficiario, non si legge alcuna motivazione o riferimento in merito all'esistenza e alla possibilità di procedere al recupero delle restanti somme”. Cosa rischia il pensionato – Così, proseguendo con l'esempio fatto per la quattordicesima- precisa il Patronato, facendo due calcoli, il pensionato rischierebbe di non percepire ben 2.520,00 euro (fino a 5 anni) di arretrati, in tali casi, infatti, sarà necessario, formulare un ricorso amministrativo nei confronti dell'Inps, che sarà deciso dagli organi interni dello stesso ente. Nel caso in cui il ricorso dovesse avere esito negativo, inoltre, bisognerà rivolgersi all'autorità giudiziaria entro tre anni dalla decisione del ricorso da parte dell'Inps”. “Non c'è solo la quattordicesima – conclude il patronato – perché in altri casi è possibile ragionare addirittura nell'ottica di centinaia di euro per ogni rateo mensile (si pensi a una integrazione

totale, o ad un assegno sociale non erogato per la presunta sussistenza di altri redditi nel frattempo venuti meno)".

**Pensioni 2):** le cifre della quattordicesima 2018 per ogni fascia di reddito. Nel mese di luglio è stata erogata la quattordicesima per i pensionati Inps che percepivano un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo, una somma aggiuntiva sulla pensione che, a seconda dell'importo degli anni di contributi accreditati, potevano arrivare a percepire sino a 655 euro. Requisiti: l'assegno sarà corrisposto a chi percepisce una pensione di anzianità, oppure una di vecchiaia. Stessi diritti anche per chi percepisce una pensione anticipata o per chi percepisce un assegno di invalidità e una pensione destinata ai superstiti. I requisiti, nello specifico, sono i seguenti: almeno 64 anni di età; titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago: dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, Enpals, Ipost, fondo elettrici, telefonici, etc.), gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè non superiore a 894,69 euro (per l'anno 2018), per la percezione della quattordicesima in misura integrale; un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l'importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare: 10331,69 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo); 10440,69 per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo); 10549,69 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo). Con la nuova normativa, la quattordicesima è stata estesa a chi percepisce redditi sino a 2 volte il minimo: l'importo aggiuntivo spetta in misura piena, cioè, a chi percepisce sino a 13.192,92 euro annui. A chi possiede un reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo spettano, però, importi di quattordicesima differenti rispetto a quelli spettanti a chi possiede un reddito non superiore a 1,5 volte il minimo.

Importi: l'importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato. In particolare, per l'anno 2018 è pari a: 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo; 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo; 655 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo. Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè spettante a chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l'importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito. Ad esempio, se un pensionato percepisce 10mila euro di reddito annuo e ha oltre 25 anni di contributi, per capire a quale importo ha diritto dobbiamo: moltiplicare il trattamento minimo, pari a 507,42 euro mensili, per 1,5 volte e per 13 mensilità si ottiene così 9.894,69 euro, ai quali dobbiamo aggiungere 655 euro, quattordicesima spettante per chi ha oltre 25 anni di contributi, otteniamo dunque 10.549,69 euro: sottraendo i 10mila euro di reddito, otteniamo 549,69 euro di quattordicesima, cioè l'importo corrispondente alla differenza tra la soglia di 10.549,69 euro e il reddito stesso, in questo caso pari a 10mila euro. Importi per redditi da 1,5 a 2 volte il minimo, la quattordicesima è stata recentemente estesa a chi possiede un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo; gli importi, per questi pensionati, sono pari a: 336 euro fino a 15 anni di contributi, se l'interessato era un lavoratore dipendente, oppure a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo; 420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi oppure a 28 anni se ex lavoratore autonomo; 504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo. Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono

all'erogazione del beneficio in misura piena, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l'importo della quattordicesima stessa, ha diritto all'importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito. Esclusi :Ad essere esclusi dal diritto a un assegno per la quattordicesima sono le pensioni che riguardano l'invalidità civile, l'assegno sociale e le pensioni di guerra.

**INAIL** - Come chiedere e ottenere l'assegno d'incollocabilità 2018 per invalidi del lavoro: istruzioni, requisiti, importi, modalità di richiesta e riscossione. Dal primo luglio 2018, l'importo dell'assegno di incollocabilità è pari a 259,21 euro, al mese 250 euro a chi non può lavorare. Si tratta di una prestazione economica di tipo assistenziale, erogata dall'INAIL ai soggetti impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo concessa ed esente da IRPEF. Requisiti: assegno incollocabilità, età non superiore a 65 anni; impossibilità di collocamento in qualsiasi settore lavorativo (riconosciuta dagli organismi competenti); inabilità per infortuni sul lavoro o malattie professionali non inferiore al 34% riconosciuta dall'INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per eventi fino al 31 dicembre 2006; menomazione dell'integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi dal 1 gennaio 2007. Mensilmente agli invalidi del lavoro in seguito a certificazione del centro di medicina legale della sede competente.

**Pensioni per invalidi sotto il 74%** Domanda: per ottenere l'assegno occorre presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza, indicando dati anagrafici del richiedente e descrizione dell'invalidità lavorativa o extra-lavorativa, allegando fotocopia del documento di identità ed eventuale certificazione di invalidità extralavorativa. Una volta che l'INAIL accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all'interessato l'erogazione dell'assegno di incollocabilità. In caso negativo, gli specifica le motivazioni del rigetto. Pagamento assegno – importo pari ad euro 256,39 – viene erogato nel mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino ai 65 anni di età, a patto che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. Viene pagato con: accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o postale; carta prepagata dotata di IBAN; istituti convenzionati con l'INPS per i soggetti titolari di rendita che riscuotono all'estero; sportello postale o bancario, per importi inferiori alla soglia del contante.

**COLF e BADANTI** – Venerdì 5 ottobre 2018 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente. Si segnala inoltre Mercoledì 10 ottobre di versare all'Inps i contributi per il trimestre luglio/settembre2018.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.sanvitoalgiambellino.com](http://www.sanvitoalgiambellino.com), alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito [www.acli.it](http://www.acli.it) Gerardo Ferrara